

Come detto, la segnaletica ha come sua primaria finalità quella di rendere note agli utenti i provvedimenti amministrativi in materia di regolamentazione della circolazione stradale.

Pertanto, con l'impiego di una segnaletica stradale non correttamente utilizzata per la regolamentazione di una situazione di circolazione stradale, ovvero non applicabile in virtù di disposizioni presenti nel Codice della Strada o dettate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in virtù della competenza conferitegli ai sensi dell'art. 5 del Codice della Strada, gli enti proprietari delle strade rischiano di vedersi inficiare i provvedimenti in materia con conseguenti eventuali responsabilità amministrative, civili, senza escludere quella penale e contabile.

In virtù di quanto esposto, e per un corretto utilizzo della segnaletica, qualora l'ente proprietario della strada, nell'esercizio del potere conferito dall'art. 6, c. 4 lett. d) del codice, intenda vietare, limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio dei veicoli dovrà utilizzare il segnale composito di cui alla figura II.76 del Regolamento integrato con pannello integrativo secondo quanto descritto nell'art. 120 del Regolamento.

Qualora l'ente proprietario della strada intenda invece regolamentare la sosta dei veicoli, fermo restando l'utilizzo del segnale di cui all'art. 120, c. 1 lett. a) del Regolamento è consigliabile impiegare un segnale composito inserendo il simbolo di cui alla figura II.170 del regolamento integrato con iscrizioni, lettere o simboli, relativi ai segnali di indicazione (art. 125 del regolamento) secondo la volontà di regolamentazione.



Parcheggi rosa: segnaletica non prevista dal Codice della Strada

3.2. LA FRUIZIONE DELLO STALLO DI SOSTA

Quale principio di carattere generale, fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio riservato a una particolare categoria.

L'obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall'art. 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; conseguentemente l'ente proprietario, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarlo.

Pertanto l'ente proprietario della strada non può vietare la sosta o il parcheggio a una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio ancorché riservi un parcheggio a tale categoria.

Ciò premesso, in via preliminare, occorre considerare che in realtà, l'apposizione di segnaletica orizzontale che delimita la dimensione di uno stallone di sosta, determina in sostanza il tipo di veicolo che lo può fruire, con la conseguente automatica esclusione della sosta di tutti quei veicoli che, per le loro dimensioni, non rientrano nello stallone di sosta tracciato (soprattutto per lunghezza). In altre parole, la delimitazione delle dimensioni dello stallone di sosta ha spesso anche la funzione – surrettizia – di riservare lo stallone solo ad alcune categorie di veicoli.

Nello specifico, le prescrizioni normative riguardo le dimensioni minime degli stalloni di sosta si rinvengono nell'allegato tecnico al D.M. Infrastrutture e Trasporti 5 novembre 2001, n. 6792, recante norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, che al par 3.4.7 così dispone: "(...) Gli stalloni devono essere delimitati con segnaletica orizzontale; la profondità della fascia stradale da loro occupata è di 2,00 m per la sosta longitudinale, di 4,80 m per la sosta inclinata a 45° e di 5,00 m per quella perpendicolare al bordo della carreggiata. La larghezza del singolo stallone è di 2,00 m (eccezionalmente di 1,80 m per la sosta longitudinale, con una lunghezza occupata di 5,00 m; è di 2,30 m. per la sosta trasversale (...))."

Nell'applicare la normativa in questione è opportuno tenere in considerazione che le misure di cui trattasi sono indicate come misure minime.

Nel caso specifico degli stalloni di sosta longitudinali lungo le strade, al fine di consentire la possibilità di sosta a tutti i veicoli e di ottimizzare le superfici di parcheggio disponibili, senza incorrere in probabili vizi di legittimità del relativo provvedimento amministrativo, in special modo per eccesso di potere, si ritiene necessario realizzare stalloni di sosta delimitati unicamente per larghezza, in modo che tutti, a prescindere dal veicolo che utilizzano possono fruire dell'area di sosta.